

Allegato "B" sub n.37563/12749 repertorio.

STATUTO ASILO INFANTILE DI LIZZANA

Art. 1 - COSTITUZIONE

E' costituita l'Associazione denominata "**Asilo Infantile di Lizzana O.N.L.U.S.**" con sede in Rovereto (TN) frazione Lizzana in via Brigata Mantova n. 1.

Art. 2 - SCOPO

Scopo dell'Associazione è la gestione della scuola dell'Infanzia con fini di pieno e armonico sviluppo della personalità dei bambini per una loro educazione integrale, secondo i principi della concezione cristiana della vita nel rispetto del primario dovere-diritto dei genitori di educare ed istruire i figli.

L'Associazione potrà anche svolgere altri servizi all'infanzia.

L'Associazione non ha fini di lucro ma potrà svolgere ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria che ritenga necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento degli scopi sociali. L'Associazione potrà svolgere qualsiasi altra attività connessa, preordinata, conseguente o affine a quelle indicate nel presente articolo e compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie o utili per la realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi.

Art. 3 - RAPPORTI

	L'Associazione potrà aderire ad associazioni locali, naziona-	
	li ed internazionali che operano per il raggiungimento di	
	scopo affini o complementari a quelli indicati all'art. 2.	
	La gestione dei servizi e delle attività avviene nel rispetto	
	delle norme vigenti.	
	Art. 4 - ISCRIZIONI E FREQUENZA	
	La scuola accoglie tutti i bambini residenti nel Comune di	
	Rovereto in frazione di Lizzana per i quali venga richiesta	
	l'iscrizione, secondo quanto stabilito dalla legge.	
	Per l'iscrizione, la frequenza, i servizi di mensa e di tra-	
	sporto valgono le disposizioni di legge vigenti.	
	Potranno essere accolti anche bambini provenienti da località	
	limitrofe, compatibilmente alla disponibilità di posti.	
	Art. 5 - MEZZI	
	I mezzi per ottenere lo scopo sono:	
	- Il patrimonio mobiliare e immobiliare della scuola;	
	- Le quote sociali;	
	- Lasciti, legati, contributi, donazioni a favore della Scuo-	
	la dell'Infanzia che saranno accettati dal Consiglio Diretti-	
	vo;	
	- I contributi che saranno riscossi dalle famiglie dei bambi-	
	ni accolti nella scuola;	
	- I finanziamenti pubblici;	
	- I proventi delle attività svolte a norma dell'art. 2	
	Art. 6 - SOCI	

Possono essere soci ordinari:

- I genitori ed i legali rappresentanti dei bambini iscritti e frequentanti la scuola, che si impegnano ad accettare il presente statuto e versano la quota sociale annua;

- Le persone fisiche o giuridiche la cui richiesta di adesione è accolta a norma di statuto e che hanno versato entro il termine annuale stabilito la quota sociale.

Possono essere soci benefattori:

- Le persone fisiche o giuridiche che abbiano reso alla Scuola servizi o prestazioni di rilievo.

La qualità di socio benefattore si acquista con delibera del Consiglio Direttivo a maggioranza dei membri componenti.

Perdita della qualità di socio

La perdita della qualità di socio avviene: per morte, esclusione, recesso o scioglimento se ente, persona giuridica o associazione non riconosciuta. Anche il pagamento della quota sociale annua determina la perdita della qualità di socio, che avviene automaticamente qualora l'interessato non abbia provveduto al versamento della quota associativa; l'effetto giuridico della perdita di tale qualifica è immediato. L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi, cioè per gravi comportamenti in contrasto con lo Statuto e con la vita dell'Associazione o con delibere degli Organi sociali. La pronuncia di esclusione va comunicata all'associato interessato con lettera raccomandata A.R..

L'esclusione non comporta l'obbligo di restituire i contributi versati. Il recesso è facoltà del socio che non possa o non voglia più contribuire al raggiungimento degli scopi sociali. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo e non comporta restituzione della quota sociale o dei contributi versati. La quota sociale è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Art. 7 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Ogni socio ha i diritti che gli sono attribuiti dallo statuto ed il dovere di contribuire al buon andamento dell'Associazione uniformandosi alle deliberazioni degli organi sociali, di cui, se chiamato, è tenuto ad accettare le cariche.

Art. 8 - ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- L'assemblea dei soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Consiglio dei Revisori se nominato dall'Assemblea o previsto per legge.

Le cariche sociali sono gratuite.

Art. 9 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea generale dei soci è convocata dal Consiglio Direttivo mediante avviso scritto con indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza con l'elenco delle materie da trattare, inviato ai soci almeno dieci giorni prima, al

	proprio domicilio, con lettera raccomandata, fax, messaggio	
	di posta elettronica o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad	
	assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, in seduta or-	
	dinaria almeno una volta all'anno ed in seduta straordinaria	
	su richiesta di almeno un decimo dei soci o dello stesso Con-	
	siglio Direttivo.	
	Partecipano con diritto di voto anche i membri del Consiglio	
	Direttivo in carica.	
	Le riunioni dell'Assemblea sono presiedute dal Presidente	
	dell'Associazione, che all'inizio di seduta proporrà la nomi-	
	na di un segretario e di due scrutatori.	
	L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione	
	con la presenza di almeno la metà dei soci, tenuto conto del-	
	le eventuali deleghe.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita	
	trascorse almeno 24 (ventiquattro) ore dalla prima con qual-	
	siasi numero di presenti.	
	L'assemblea delibera a maggioranza di voti.	
	E' ammessa la partecipazione per delega da socio ad altro so-	
	cio.	
	Ogni socio non può avere più di una delega.	
	Art. 10 - ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA	
	All'Assemblea ordinaria spettano le seguenti attribuzioni:	
	- Approvare il bilancio preventivo e consuntivo. Le delibere	
	di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo dovranno	

	essere assunte entro 120 (centoventi) giorni dal termine di	
	chiusura dell'anno sociale che inizia il 1° settembre e ter-	
	mina il 31 agosto dell'anno successivo. Quando particolari	
	motivi lo richiedano, il termine in oggetto potrà essere pro-	
	rogato al massimo di ulteriori 60 (sessanta) giorni, sulla	
	base di apposita deliberazione del Consiglio Direttivo per	
	quanto riguarda il bilancio consuntivo;	
	- eleggere i membri elettivi del Consiglio Direttivo determi-	
	nandone il numero in base a quanto previsto dal successivo	
	articolo 11; nominare eventualmente i membri del Consiglio	
	dei Revisori secondo quanto previsto dal successivo articolo	
	17;	
	- Approvare le relazioni del Consiglio Direttivo e decidere	
	sulle linee programmatiche dell'Associazione;	
	All'Assemblea straordinaria spettano le seguenti attribuzioni:	
	- Apportare modifiche allo Statuto Sociale;	
	- Decidere sullo scioglimento anticipato dell'Associazione.	
	Art. 11 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO	
	Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 6 (sei) ad	
	un massimo di 10 (dieci) soci eletti dall'Assemblea e dal	
	Parroco pro-tempore di Lizzana o suo delegato.	
	Il Consiglio dura in carica tre anni; i suoi membri sono rie-	
	leggibili.	
	Eventuali surroghe avvengono per i membri elettivi secondo	
	l'ordine dei voti ottenuti in sede di elezione assembleare.	

Il Consiglio ha facoltà di nominare, senza diritto di voto, persone competenti in grado di contribuire alla migliore funzionalità degli organi e del servizio scolastico.

Art. 12 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Al Consiglio Direttivo spetta:

- Eleggere il Presidente, il Vicepresidente e nominare il Segretario;
- Accettare ed escludere i soci e fissare l'ammontare delle quote sociali e il termine del versamento;
- Attuare i deliberati dell'Assemblea;
- Accettare lasciti, legati, contributi, donazioni;
- Curare l'amministrazione dell'Associazione e la gestione dei servizi all'infanzia, provvedendo alla manutenzione dei beni mobili ed immobili, all'acquisto, conservazione e rinnovo di attrezzature e arredi, garantendo l'idoneità igienica e didattica dei locali della scuola;
- Compilare il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
- Assumere il personale dipendente, con trattamento economico e giuridico secondo le norme di legge;
- Stipulare contratti con collaboratori e consulenti;
- Vigilare sul rispetto nell'azione educativa della Scuola dei principi di cui all'art. 2 del presente Statuto;
- Definire eventuali regolamenti della Scuola, sentito il Comitato di Gestione per quanto di sua competenza;

	- Organizzare il servizio mensa, adottando le tabelle dietetiche, secondo le disposizioni di legge;	
	- Decidere l'ammissione gratuita o agevolata dei bambini di famiglie in disagiate condizioni economiche;	
	- Provvedere agli adeguamenti normativi secondo la vigente legislazione;	
	- Curare il regolare funzionamento pedagogico-didattico ed amministrativo della Scuola, fatte salve le competenze del Comitato di gestione;	
	- Esaminare le proposte del Comitato di gestione in materia di sua competenza;	
	- vigilare sul regolare funzionamento dello stesso Comitato di gestione promuovendo le operazioni inerenti la sua costituzione ed intervenendo in caso di irregolarità, anche provvedendo a scioglierlo in caso di gravi irregolarità;	
	- decidere l'esclusione degli associati nei casi previsti dal presente statuto.	
	Art. 13 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO	
	Le riunioni del Consiglio si tengono di norma a scadenza bimestrale e ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità. La seduta è valida quando è presente la maggioranza dei consiglieri.	
	Le deliberazioni si prendono a maggioranza, in caso di parità prevale il voto del Presidente.	
	Art. 14 - ASSENZE E DIMISSIONI	

L'assenza ingiustificata e continuativa per tre sedute determina la decadenza da consigliere.

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio, spetta al Presidente di convocare entro 15 (quindici) giorni l'Assemblea dei Soci, al fine di procedere al rinnovo del Consiglio.

Le dimissioni hanno, comunque, effetto dal momento in cui il Consiglio è stato ricostituito.

Art. 15 - ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione e ne ha la firma sociale.

Spetta al Presidente:

- Convocare e presiedere l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e attuarne le decisioni;

- Dirigere l'attività sociale, coordinando l'esercizio delle competenze dei singoli organi;

- Riferire sull'attività sociale e sul servizio scolastico al Consiglio periodicamente e, su mandato del Consiglio, all'Assemblea dei Soci;

- Tenere rapporti con autorità, enti pubblici e verso terzi;

- Adottare provvedimenti urgenti sottoponendoli poi a ratifica del Consiglio Direttivo.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

ART. 16 - ATTRIBUZIONI DEL SEGRETARIO

Il Segretario del Consiglio è incaricato della tenuta dei li-

bri sociali; redige i verbali del Consiglio Direttivo; conserva ed aggiorna l'archivio degli atti e delle pratiche dell'Istituzione.

ART. 17 - COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori è facoltativo, salvo i casi in cui la Legge lo prescriva.

Il Collegio dei Revisori viene nominato dall'Assemblea ordinaria elettiva dei Soci e dura in carica per un triennio. In caso di sua nomina si rendono applicabili le norme del Codice Civile in materia di revisione legale dei conti.

ART. 18 - VARIAZIONI DELLO STATUTO

Eventuali variazioni del presente Statuto sono da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea convocata con avviso scritto con le modalità previste all'articolo 9.

L'Assemblea potrà validamente deliberare le proposte variazioni con l'approvazione della maggioranza dei soci aventi diritto al voto, comprese deleghe.

ART. 19 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra gli associati o tra gli stessi ed i loro Organi che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, saranno devolute ad un Collegio Arbitrale composto di tre membri nominati dal Presidente del Tribunale del luogo in cui l'associazione ha

la propria sede legale.

Gli arbitri giudicheranno de bono et aequo, senza formalità di procedure, restando fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni degli stessi vincoleranno le parti.

Il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

ART. 20 - SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione viene decretato in sede assembleare con la maggioranza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

Nella medesima seduta verrà deciso l'eventuale rinnovamento dell'ente su altre basi.

Se ciò non fosse possibile, il patrimonio passerà, salvo diverse disposizioni di legge, ad organizzazione di volontariato operante in settore analogo.

F.ti: Nicola Barozzi

Santo Bonfiglio notaio (l.s.)